



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 17/10/2024

Verbale numero 83

COPIA

**Oggetto: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE FORMULATA DALLA SOC.
PINGUINO NUOTO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTA A R.L.
NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA -
ADESIONE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 15.45, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

AMATUCCI ANNUNZIO
LUCIDI ALESSANDRA
TALVACCHIA SIRIO

Sindaco Presidente
Vice Sindaco
Assessore

e risultano assenti

D'ANTONIO GIANLUCA
DE SANTIS MANOLA

Assessore
Assessore

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **Dott. VALERIO BRIGNOLA** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Presa visione della proposta n.95 del 16/10/2024, formulata dal Sindaco Annunzio Amatucci, istruita dall'Istruttore amministrativo dell'Area Economico Amministrativa, Domenico Moreschini, sentito anche il Responsabile dell'Area Economico Amministrativa ad interim Arch. Stefano Lo Parco, che qui di seguito si riporta:

Premesso che con nota pervenuta al protocollo al n.12.911 in data 30/09/2024 è stato notificato all'Ente dall'Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Teramo un avviso di convocazione a procedura di mediazione, ai sensi dell'art.8bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28, procedura nr.273/2024, per conto della Soc. Pinguino Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l.;

Visto che:

- con il D.L. n.132/2014, recante *"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*, convertito con modificazioni in L. n.162/2014, sono state introdotte nell'ordinamento *"disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo"*;
- con la negoziazione assistita, le parti convengono di cooperare in buona fede e con la lealtà per risolvere in via amichevole la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati;
- l'esperimento della procedura di che trattasi costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.2 e ss. del D.L n.132/2014, convertito in legge n.162/2014;
- dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione o negoziazione assistita il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art.116, secondo comma del c.p.c. secondo il quale *"il giudice condanna la parte costituita, che nei casi previsti dall'art.5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"*;

Ravvisata la necessità e l'urgenza che l'Ente si costituisca alla mediazione *de qua* al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Considerato che, nel caso di procedura di mediazione ex D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28, partecipa alla stessa il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

Ritenuto quindi opportuno formulare avviso favorevole di questa Giunta alla partecipazione dell'Ente nella persona del Sindaco alla procedura di mediazione n.273/2024 formulata dalla Soc. Pinguino Nuoto Società Sportiva Dilettantistica, ai sensi dell'art.8 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al fine di tutelare i propri interessi e ragioni;

Ritenuto, inoltre, necessario per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata richiedere assistenza e consulenza giudiziaria per il suddetto invito di negoziazione;

Visto che nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

Richiamati l'art.56, comma 1 lett. h) n. 1) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la *"rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni"* nonché l'art.13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt.1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti *"esclusi"*, tra i quali l'art.56 prevede, al comma 1, lett.h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'art.17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.50/2016);

Considerato che:

- lo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi legali contrasta con la natura fiduciaria dell'incarico e con la necessità di tutelare pienamente e in modo effettivo la riservatezza e lo stesso diritto di difesa dell'Ente. In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia UE del 6 giugno 2019, Quinta Sezione, resa nella causa C-264/18, che con riferimento all'assunzione della rappresentanza legale in giudizio ha chiarito: *"simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" [...]* *"da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" [...]* *"la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di*

rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato"; la stessa pronuncia afferma che i principi di derivazione comunitaria elencati nell'art. 4 del D. Lgs. n.50/2016 si intendono rispettati mediante adeguata pubblicità all'affidamento (principio di pubblicità), adeguata motivazione (principio di trasparenza) circa la competenza e l'esperienza del professionista designato in considerazione dell'incarico da svolgere (principi di proporzionalità, di efficacia e imparzialità), e la congruità del corrispettivo (principio di economicità);

- già in vigore del codice precedente le Linee Guida ANAC affermavano che è possibile procedere con affidamento diretto in caso di complementarità o consequenzialità tra incarichi legali, oppure di assoluta particolarità dell'oggetto (Linee Guida n.12 dell'ANAC sull'affidamento dei servizi legali, approvate con deliberazione del Consiglio numero 907 del 24 ottobre 2018);
- le suddette linee guida mantengono un valore di orientamento in quanto si riferiscono ad una disciplina che non è mutata nella sostanza, dato che sia nel codice del 2016 sia nel codice del 2023 i servizi di difesa legale sono qualificati come servizi esclusi dall'applicazione integrale della legislazione sugli appalti, salvo la soggezione ai principi che regolano tutti gli affidamenti di contratti pubblici;

Dato atto che:

- al fine di rispettare i principi di economicità, efficacia e proporzionalità nello svolgimento dell'attività amministrativa, di risultato, fiducia di cui al nuovo codice degli appalti risulta corretto e adeguato l'affidamento diretto dell'incarico legale a professionista con esperienza, avendo cura di: verificare la congruità della spesa con riferimento ai parametri contenuti nel DM 55/2014 e dare pubblicità all'incarico nelle forme previste dal d.lgs. 33/2013 per gli appalti di servizi;
- questo ente non ha costituito elenchi di professionisti legali anche in considerazione del fatto che la frequenza degli affidamenti di incarichi di difesa legale non è tale da giustificare l'allestimento e il costante aggiornamento di un registro di questo tipo;
- non sono attive presso Consip S.p.a., convenzioni per la prestazione di difesa legale in giudizio alle quali poter eventualmente aderire;
- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) in quanto non sono presenti nel catalogo servizi della categoria di cui si tratta;

Visto altresì l'art.2 della L. 247/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", che al comma 5 prevede che sono attività "esclusive" dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;

Visto il preventivo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 13.775 in data 16/10/2024, presentato dall'Avv. Enrico Costanzo dello Studio Legale Costanzo con sede in Viale Mazzini n.6, 64100 Teramo, di dichiarata esperienza, come risulta dal curriculum acquisito dall'Ente, l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dal D. Lgs e dal Codice deontologico forense;

Evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art.1 del D. Lgs. n.36/2023;

Preso atto che l'offerta del legale sopra indicato prevede un corrispettivo netto di 3.478,00 oltre CPA 4% e spese generali 15% per un totale di € 3.890,40 e che è congruo alla luce delle considerazioni sopra esposte in quanto è inferiore a quanto previsto dal D.M. 150/2023 art.28 comma 4 oltre ulteriori spese se necessarie;

Ritenuto di provvedere in merito e, pertanto, di conferire l'incarico di assistere l'Ente nella procedura di mediazione richiesta dalla Soc. Pinguino Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l. n.273/2024 all'Avv. Enrico Costanza del Foro di Teramo, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso;

Visto il decreto sindacale n.11/2024 del 17/09/2024 di conferimento dell'incarico ad interim di Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa al Dirigente dell'Area Tecnica, Ambiente e Territorio, arch. Stefano Lo Parco;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del citato D. Lgs. n.267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Per i motivi di cui in narrativa;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

- 1) di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, ad aderire alla procedura di mediazione ex art.8 bis del D.L. n.28/2010 promossa dalla società Pinguino Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l. n.273/2024;

- 2) di affidare all'avv. Enrico Costanzo dello Studio Legale Costanzo con sede in Viale Mazzini n.6, 64100 Teramo, l'incarico professionale di assistere l'Ente nella procedura di mediazione richiesta dalla Soc. Pinguino Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l. n.273/2024, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.890,40 comprensiva degli oneri di legge trova copertura con imputazione sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024 alla Missione 01, Programma 02, Titolo I°, Macroaggregato 03 cap. 138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.;
- 4) di dare atto che le eventuali ulteriori somme in funzione di variabili che il legale incaricato avrà cura di comunicare rispetto al preventivo trasmesso saranno valutate in applicazione dei minimi tariffari, oltre le spese di legge ed impegnate con successivi provvedimenti;
- 5) di dare mandato al Dirigente ad interim dell'Area Economico-Amministrativa per gli adempimenti consequenziali al presente atto.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Annunzio Amatucci

Il Segretario comunale
F.to: Dott. VALERIO BRIGNOLA

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

☐ L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

☐ Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

☐ Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

☐ Impegno n. _____ ☐ Prenot. d'impegno n. _____ ☐ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

☒ Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Visto: F.to Dott. VALERIO
BRIGNOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. VALERIO
BRIGNOLA

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
Dott. VALERIO BRIGNOLA